

## **Avviso di Manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione ed eventuale uso di impianti sportivi vari**

### **QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE**

In relazione allo svolgimento della procedura in oggetto, a questa Stazione appaltante sono pervenuti i seguenti quesiti:

#### **Quesito n. 1**

“Avvalimento: posso prendere in prestito da una società il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: anche se la società ha già due impianti della Fondazione, ma non intende effettuare nessuna nuova manifestazione di interesse?”

#### **Quesito n. 2**

“RTI: può una società sportiva far parte di un RTI che presenterà manifestazione di interesse per un impianto anche se ha già due impianti della Fondazione in gestione?”

#### **Risposta a quesito n. 1 e 2**

Riguardo ai quesiti 1 e 2 la risposta è in entrambi i casi negativa, proprio per non vanificare l'intenzione di favorire la più larga partecipazione e contemporaneamente limitare la concentrazione della gestione (direttamente o indirettamente) in pochi soggetti, essendo gli impianti sportivi strumento di realizzazione di politiche sportive e sociali.

Certo se invece una società, che era concessionaria di impianti fino alla scadenza del 31 dicembre p.v., decide di non manifestare più interesse alla gestione, può conferire tramite avvalimento (ed assumendo la qualifica di ausiliaria) i propri requisiti ad un nuovo operatore economico (che diviene ausiliato).

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in **originale o copia autentica** il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

### **Quesito n. 3**

“Si parla di stessa tipologia di impianti o di impianti sportivi analoghi a quelli oggetto di Manifestazione di Interesse. Cosa si intende precisamente? Una pista di calcio a 5 è della stessa tipologia di un campo di calcio a 11 o di un campo di Rugby? Una palestra è della stessa tipologia di un campo da calcio a 11? Ecc...”

### **Risposta a quesito n. 3**

Una pista di calcio a 5 è della stessa tipologia di un campo di calcio a 11 o di un campo di Rugby, mentre non lo è una palestra.

### **Quesito n. 4**

“Sopralluogo: è consentito questo esempio? Partecipa al sopralluogo la società X, mentre poi la manifestazione di interesse sarà fatta da un RTI di cui la società X fa parte.”

### **Risposta a quesito n. 4**

Il sopralluogo è strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica. Tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali.

L'avviso non prevede a pena di esclusione che il sopralluogo debba essere effettuato da rappresentanti di tutti gli operatori economici in RTI, se già costituito, né tale clausola potrebbe essere imposta.

Secondo il parere ANAC n. 714 del 31 luglio 2018S, se invece il raggruppamento giuridicamente ancora non esiste, non essendo stato costituito, è necessario che il sopralluogo venga effettuato da

tutte le imprese associate, ovvero da un rappresentante di uno dei soggetti raggruppati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.

Reggio nell'Emilia, 12/11/2019.

Il Direttore  
(dott. Domenico Savino)  
*documento firmato digitalmente*